

PATTO DI INTEGRITÀ AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL

Premessa

L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che "il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara". Il presente Patto è adottato in conformità al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e ai principi di legalità, concorrenza e buona fede sanciti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici).

Il Patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione, delle infiltrazioni mafiose e alla tutela della sicurezza sul lavoro. L'inadempimento degli obblighi previsti comporta l'applicazione di sanzioni graduate, fino all'esclusione dalla procedura o alla risoluzione del contratto

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.** Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
- 2.** Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei propri dipendenti che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3.** Il Patto si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
- 4.** L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati da Autostazione di Bologna srl.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1.** L'operatore economico con l'accettazione del presente Patto si obbliga a:
 - 1.1** uniformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

1.2 non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;

1.3 segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti di Autostazione di Bologna srl;

1.4 non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.5 collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

1.6 dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;

1.7 rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

1.8 rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH: Do No Significant Harm);

1.9 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale.

1.10 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi de D.Lgs. 231/2001.

2. L'operatore economico si impegna altresì a:

2.1 informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

2.2 segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale Autostazione di Bologna srl che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;

2.3 non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (divieto di pantouflage);

2.4 comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;

2.5 evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Autostazione di Bologna srl, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

3. Con l'accettazione del presente Patto, l'operatore economico è consapevole che:

3.1 gli obblighi di condotta del Codice etico di Autostazione di Bologna srl si estendono anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Autostazione di Bologna srl;

4. L'operatore economico ha altresì l'onere di pretendere, nella fase di esecuzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, l'operatore economico si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti con i subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 3

Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante al fine di garantire l'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, si impegna ad attivare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale in caso di violazione dei suddetti principi e di violazione del Codice etico di Autostazione di Bologna srl

Articolo 4

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 2 è dichiarata e adeguatamente motivata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) , sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, comporta:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, ovvero, in alternativa applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;

b) la revoca dell'affidamento ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno;

c) la segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.

3. La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 punto 1.6 del presente Patto, non determina l'applicazione delle sanzioni del precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo ma l'avvio di verifiche a cura dei competenti Uffici di Autostazione di Bologna srl, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

4. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci e/o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità sono altresì soggetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto, fra Autostazione di Bologna srl e l'operatore economico, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Bologna 26.02.2026